COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MALAGUGINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1442

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori NEGRONI ed ELIA: Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2701) 1442

PRESIDENTE 1442, 1443
ROMANATO, *Relatore* 1442
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1443

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Trasformazione della libera università di Camerino in università statale. (3610) 1443

PRESIDENTE 1443, 1444, 1445, 1447, 1448, 1449
TRABUCCHI, *Relatore* . . . 1443, 1447, 1449
PINO 1444, 1449
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1445, 1449
ERMINI 1447
LOZZA 1447
PITZALIS 1448, 1449

PAG.

Proroga, per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della legge 23 maggio 1952, n. 630 e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protetezione del patrimonio artistico bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3549) 1449

PRESIDENTE 1449, 1450, 1451
ERMINI, *Relatore* 1450
FRANCESCHINI FRANCESCO 1450
MARANGONE VITTORIO 1450
PITZALIS 1450, 1451
TRABUCCHI 1450
LOZZA 1450
GAUDIOSO 1450
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1451

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1451

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione a pubblici concorsi (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3548) 1451

PRESIDENTE 1451

PAG.

ERMINI, *Relatore* 1451
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1451

Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2762) 1452

PRESIDENTE . 1452, 1453, 1454, 1455, 1456
ERMINI, *Relatore* 1452, 1454, 1455
LOZZA 1452, 1455
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 1452, 1453, 1454, 1455, 1456
PITZALIS 1454, 1455
GAUDIOSO 1454, 1455

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori TIRABASSI ed altri: Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3550);

FERRERI PIETRO: Modificazioni dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1957, n. 799, relativo all'esame-colloquio di passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario. (3523);

LOZZA ed altri: Nuove norme per il collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. (3549) 1458

PRESIDENTE 1458, 1460, 1463
ROMANATO, *Relatore* . . 1458, 1459, 1461, 1462, 1463
ERMINI 1459, 1460, 1461
FRANCESCHINI FRANCESCO . . . 1460, 1461
LOZZA 1460
SCIORILLI BORRELLI . 1460, 1462
PITZALIS 1461
BADALONI MARIA 1461
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1462, 1463

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1463

La seduta comincia alle 10,30.

SCIORILLI BORRELLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Savio Emanuela.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Negroni ed Elia: Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Negroni ed Elia: « Compensi ai presidenti di commissioni di esami di maturità artistica ». La proposta di legge è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato. La IV Commissione della Camera ha espresso parere favorevole, suggerendo delle modifiche

Il relatore onorevole Romanato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANATO, *Relatore*. Il testo di questa proposta di legge è così chiaro, che non occorre una lunga illustrazione.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, si occupa delle indennità spettanti ai commissari di esami nelle scuole d'istruzione classica, magistrale, scientifica e tecnica. All'articolo 4 stabilisce che ai presidenti delle commissioni di esami di Stato compete un trattamento in misura pari a quello spettante ai funzionari di grado VI, a meno che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

Questa disposizione dell'articolo 4 della legge 7 maggio 1948 non stabilisce invece i compensi per i componenti delle commissioni degli istituti d'istruzione musicale e d'istruzione artistica; per cui allo stato della vigente legislazione i presidenti delle commissioni di maturità artistica percepiscono l'indennità di missione in base al grado gerarchico che rivestono e che può essere anche inferiore al grado VI. È avvenuto perciò spesso che il presidente della commissione abbia percepito una indennità inferiore ai componenti della commissione stessa e, comunque, ciò avviene in disparità di trattamento nei confronti dei presidenti di commissioni di maturità di altri tipi di istituti.

La proposta di legge Negroni ed Elia, già approvata dal Senato e che ha il parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro della Camera per la copertura, appare quanto mai opportuna, perché elimina una ingiustificata disparità di trattamento.

Ritengo che la Commissione possa essere d'accordo nell'approvazione di questa proposta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

PRESIDENTE. La IV Commissione ha espresso parere favorevole, ma condizionato. All'articolo 1 suggerisce di sostituire le parole: « ai funzionari di grado VI » con le altre: « ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione o equiparati ». Ciò per mettere in armonia questa legge con la legislazione vigente.

All'articolo 2, poi, la IV Commissione ha suggerito un altro emendamento: dopo la parola « provvederà », aggiungere: « ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Premesso quanto sopra, dichiaro aperta la discussione generale e, non chiedendo alcuno di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge con gli emendamenti proposti dalla IV Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il trattamento di missione ai presidenti delle Commissioni di esami di maturità artistica, quando compete, è stabilito in misura pari a quello spettante ai funzionari di grado VI, tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole ».

Come ho detto, la IV Commissione propone propone di sostituire le parole « ai funzionari di grado VI » con le altre: « ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione o equiparati ».

Metto in votazione l'emendamento proposto dalla IV Commissione.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 1 con l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo n. 215 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Come ho detto, la IV Commissione propone un emendamento aggiuntivo dopo la parola « provvederà ». « ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Metto in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 2 modificato secondo l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Trasformazione della libera università di Camerino in università statale. (3610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione della libera università di Camerino in università statale ».

Il relatore onorevole Trabucchi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TRABUCCHI, *Relatore*. Questo disegno di legge era già da lungo tempo atteso dall'università di Camerino. Si tratta in sostanza di sanare, con la trasformazione in università statale, la situazione di un'università che oggi non ha la possibilità di vivere. È una antica università, che ha svolto la sua funzione in passato, e che può ancora svolgerla oggi.

Talvolta si sente fare dello scetticismo su questa piccola università. Debbo quindi chiarire alcune cose fondamentali in proposito, come premessa alle mie conclusioni sull'opportunità della legge.

Le università hanno un duplice scopo: quello della ricerca e quello dell'insegnamento. È evidente che nelle università piccole, in generale – quella di Camerino può appartenere a questo tipo – non si può fare un grande lavoro di ricerca, ma un genere di ricerca di carattere, per così dire, artigianale. Invece queste piccole università sembrano fatte apposta perché l'insegnamento possa svolgersi in quell'ambiente di tranquillità che lo studio esige.

Deve aggiungersi che l'università di Camerino non è così piccola come molti pensano. Ha circa mille studenti ed è l'unica università, sostanzialmente, delle Marche. Nella regione, oltre a questa, ci sono quella di Macerata, limitatamente per l'insegnamento della giurisprudenza, e quella di Urbino, che ha poca importanza.

All'università di Camerino studiano, come dicevo, circa mille studenti presso tre facoltà: giurisprudenza, farmacia e scienze. In effetti le facoltà attuali sono quattro, ma con questo disegno di legge rimangono le tre suddette,

mentre viene soppressa la facoltà di veterinaria. Poi vedremo la ragione di questa soppressione.

Per le facoltà che vengono mantenute i ruoli previsti sono di dieci professori

In sostanza con questa legge si trasforma la libera università di Camerino in università statale per darle la possibilità di vivere e si aumentano di dieci posti i ruoli dei professori universitari italiani. La spesa per la statizzazione è limitata, perché corrisponde soltanto al mantenimento di dieci professori di ruolo in più, del personale assistente e del personale di segreteria. In tutto si tratta di un maggiore onere di 80 milioni annui, che noi riteniamo siano effettivamente spesi molto bene per le ragioni che dicevo poco fa.

Qualcuno ha osservato che con la statizzazione si toglie quell'incentivo che può avere l'iniziativa libera. Ma in questo caso l'iniziativa libera può procurare soltanto il contributo dei comuni e degli altri enti locali, mentre la fisionomia dell'università libera non è diversa da quella delle università statali. Ora, anche sotto l'aspetto economico, non si perde nulla, perché gli enti – e il provvedimento che stiamo esaminando lo prevede – vedendo che la loro università viene in qualche modo rafforzata e valorizzata, daranno probabilmente anche un contributo maggiore di quello attuale.

C'è un solo aspetto negativo di questa legge, problema però che non riguarda specificamente Camerino, ma investe il più grosso e generale problema delle facoltà di veterinaria.

Si afferma che oggi le facoltà di veterinaria in Italia stanno scadendo di importanza, perché il numero degli studenti ad esse iscritti è sempre minore. All'università di Milano si sono avuti soltanto cinque iscritti quest'anno al primo corso. Il disegno di legge in esame prevede, quindi, che la facoltà di veterinaria di Camerino venga soppressa e che i professori e gli assistenti attualmente di ruolo a Camerino vengano trasferiti come aggiunti in altre sedi, con la garanzia che, se si verificasse la vacanza di una cattedra, il professore aggiunto verrebbe trasferito in essa. Si tratta quindi di una norma puramente transitoria.

Un'altra disposizione transitoria è quella che al consiglio d'amministrazione attuale della università di Camerino subentra temporaneamente – per tutto il lavoro di trasformazione, che certamente assorbirà parecchio tempo e che esige particolare competenza – un commissario designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Si prevede che anche lo statuto possa venire rinnovato. Lo statuto attuale è praticamente identico a quello di tutte le altre università statali, ma è opportuno che sotto qualche aspetto possa venire modificato.

Questo è in sostanza il provvedimento che stiamo esaminando. Ho già detto che esso merita, secondo me, tutto l'appoggio della nostra Commissione, e credo, per concludere, che sia una delle cose veramente buone a favore dell'università, che la nostra Commissione sul finire della sua attività potrà realizzare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PINO. Nell'annunciare il voto favorevole della nostra parte a questo disegno di legge, mi si consenta telegraficamente di ripetere anche in questa sede alcune critiche che sono opportune e necessarie. Premesso che la trasformazione della libera università di Camerino in università statale coinvolge non solo il tramonto di una tradizione secolare, ma altresì la fine di uno stato agonico in cui per lunghi anni si è trascinata questa università, debbo osservare in primo luogo che poche leggi come questa sono venute a noi sotto il segno della fretta. Infatti il disegno di legge si riferisce a un problema che da anni è stato prospettato, ma che solo oggi con grande urgenza viene sottoposto alla nostra Commissione. Dobbiamo con rammarico osservare che è rimasto giacente e, oserei dire, fatto oggetto quasi di disattenzione per un lungo periodo. Anche in occasione della discussione in aula dei bilanci della pubblica istruzione, ci siamo occupati dell'università di Camerino, prospettando con ordini del giorno varie questioni ad essa inerenti. Fu riconosciuta l'urgenza di una soluzione, ma soltanto oggi il problema di quella università viene alla nostra discussione ed è tale la fretta che dobbiamo esaminarlo attraverso delle bozze, non in base a un testo definitivo.

Un'altra critica riguarda la soppressione della facoltà di veterinaria. Non vogliamo formalizzarci troppo in proposito, ma non possiamo ad ogni modo accogliere i motivi coi quali viene giustificata. La soppressione di questa facoltà di veterinaria si riallaccia, come giustamente ha osservato il relatore, al grosso problema generale dell'insegnamento della scienza veterinaria, che a sua volta si ricollega col problema, potremmo dire, universitario in generale.

Ad ogni modo queste critiche non ci deviano dal considerare l'importanza e l'urgenza del disegno di legge. Pertanto non vogliamo andare al di là di un rilievo che indichiamo all'attenzione dei colleghi, confermando che daremo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo non può che raccomandare l'approvazione del disegno di legge, che ha avuto una faticosa elaborazione, ed esprime altresì il desiderio che esso diventi al più presto legge operante.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, metterò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Università libera di Camerino è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

I contributi attualmente corrisposti dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti locali sono devoluti all'Università degli studi di Camerino.

L'Università degli studi provvederà a stipulare cogli enti locali apposite convenzioni per la determinazione dell'ammontare dei singoli contributi e della durata di essi.

(*È approvato*).

ART. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente all'Università di Camerino per il suo mantenimento un contributo di lire 20.000.000.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del comune di Camerino all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

(*È approvato*).

ART. 5 E TABELLA *A*

All'Università di Camerino è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

I posti previsti sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO PROFESSORI UNIVERSITARI

Facoltà di Giurisprudenza	N.	4
Facoltà di Scienze	»	4
Facoltà di Farmacia	»	2
Totale	N.	10

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ASSISTENTE

Assistenti	N.	9

RUOLI ORGANICI DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Carriera direttiva.

Qualifica: Consigliere di 1ª classe . . . . . N. 1

Carriera di concetto.

Qualifica: Ragioniere. . . . . N. 1

Carriera esecutiva.

Primo archivista . . . . . N. 2

RUOLO ORGANICO DEI TECNICI DELLE UNIVERSITÀ

Tecnici . . . . . N. 2

RUOLO ORGANICO DEGLI AUSILIARI DELLE UNIVERSITÀ

Ausiliari . . . . . N. 6

(*L'articolo 5 e la tabella annessa sono approvati*)

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto della Università libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante della predetta Università libera è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, dell'Università libera, è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie, secondo la sua anzianità di servizio di ruolo.

Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

È fatta, comunque, salva l'osservanza del disposto dei successivi articoli 14 e 15 per quanto concerne il personale insegnante e assistente della Facoltà di medicina veterinaria.

La formula di questo articolo è un po' strana. Nell'ultimo comma è detto che sono fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 14 e 15. Ma è naturale che tutte le disposizioni siano coordinate.

Propongo quindi questi emendamenti: cominciare l'articolo con le parole: « Salvo quanto disposto negli articoli 14 e 15 per il personale assistente e insegnante della facoltà di medicina veterinaria » e quindi nel testo dell'articolo sopprimere l'ultimo comma.

Pongo in votazione questi due emendamenti che sono del tutto formali.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, modificato secondo gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7.

« Nella prima applicazione della presente legge, i posti della carriera esecutiva, previsti dall'annessa Tabella *A*, che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 6, sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale non di ruolo in servizio presso l'Università libera di Camerino alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di tecnico e di ausiliario di cui all'annessa tabella *A*, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 6, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'articolo 32-*bis* della relativa legge di ratifica 4 giugno 1950, n. 465 ».

TRABUCCHI, *Relatore*. Nel primo comma propongo di sostituire le parole « i posti portati, secondo l'annessa tabella *A*, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali del ruolo organico di carriera esecutiva delle segreterie universitarie » con queste altre « i posti di carriera esecutiva previsti dall'annessa tabella *A* ».

ERMINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Trabucchi, di carattere esclusivamente formale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, modificato secondo l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8.

« Per il personale che verrà inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172, posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire ».

LOZZA. Perché è detto: « posizione giuridica e gerarchica » ? Significa progressione di carriera ?

TRABUCCHI, *Relatore*. La tabella *A* lo spiega.

PRESIDENTE. Riguarda non solo il personale insegnante, ma anche tutto il personale amministrativo, per cui una certa gerarchia c'è; anche se non c'è gerarchia di gradi, c'è gerarchia di funzioni.

LOZZA. Sono soddisfatto del chiarimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi, che, ove non siano presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 9.

Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università libera di Camerino, è inquadrato dal 1° novembre 1958 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e delle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

(*È approvato*).

ART. 10.

Al personale di ruolo dell'Università libera di Camerino che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

Lo Stato assume, a partire dal 1° novembre 1958, l'onere di tutte le pensioni già liquidate

agli aventi diritto. Dalla stessa data, le pensioni stesse sono riliquidate sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

L'Università di Camerino provvederà al versamento delle somme esistenti in cassa alla data del 31 ottobre 1958, trattenute sullo stipendio degli interessati, ai fini della pensione, secondo le norme del proprio statuto e di quelle accantonate, al medesimo titolo, quale contributo a carico dell'Università.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione della Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'amministrazione provvisoria della Università è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 12.

Lo statuto della Università statale di Camerino sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1958-59.

Vorrei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario. La statizzazione avviene per l'articolo 1 con decorrenza dall'anno accademico 1958-1959, che comincia il 1° novembre 1958. Qui si dice che il consiglio d'amministrazione dell'università libera di Camerino è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge. Perciò, ci sarà un periodo in cui non si saprà chi regga l'università.

PITZALIS. L'articolo 11 prevede la nomina di un commissario governativo che sostituisce tutti gli organi della università libera e provvede al trapasso.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli.

ART. 13.

A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Camerino è soppressa.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 14.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la anzidetta Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina.

I professori stessi sono assegnati a cattedra della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della Facoltà interessata e con il consenso dei professori.

Qualora l'assegnazione sia proposta in rapporto a disciplina affine a quella professata, dovrà essere altresì sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I posti in soprannumero di cui al comma secondo del presente articolo dovranno essere riassorbiti qualora i professori ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.

Qualora non intervenga proposta di assegnazione del professore ad altra Facoltà, il professore stesso è collocato nella posizione di disponibilità, ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 15.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Gli assistenti stessi sono assegnati a cattedre della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per per la pubblica istruzione su proposta della Facoltà interessata e con il consenso degli assistenti.

I posti in soprannumero di cui al comma precedente dovranno essere riassorbiti qualora gli assistenti ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.

Qualora non intervenga proposta di assegnazione dell'assistente ad altra Facoltà, l'assistente stesso è collocato nella posizione

di disponibilità, ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'inquadramento del personale assistente nel ruolo statale universitario valgono le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

TRABUCCHI, *Relatore*. A proposito del terzo comma, osservo che la posizione di aspettativa potrebbe diventare permanente.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando si faranno dei vuoti, verranno assorbiti gli assistenti in soprannumero. Capisco che è un ripiego, ma non si può fare altrimenti.

PITZALIS. È un ripiego molto grave. Per un assistente universitario, che deve esplicare una determinata mansione di collaborazione presso il professore, questa situazione implica il divieto di svolgere tale attività, e ciò gli nuoce non solo per la continuità ma anche per la possibilità della propria preparazione. Quindi il concetto di disponibilità, rispetto a un aiuto universitario o a un assistente in genere, è un concetto non attinente all'attività che questi assistenti esercitano nel campo della scuola stessa.

Forse ci deve essere una situazione speciale, se questa norma è stata inclusa.

PRESIDENTE. Non è questo. Si tratta di una facoltà di scienza sperimentale e non si può mandare un assistente nell'istituto, se non c'è il gradimento del direttore, altrimenti questi gli renderebbe la vita impossibile. Un minimo di consenso della facoltà è indispensabile.

TRABUCCHI, *Relatore*. Se, però, l'assistente non si cerca il posto, può continuare tutta la vita a prendere lo stipendio senza lavorare.

PRESIDENTE. Ma se non trova un istituto che lo gradisce, che cosa deve fare? Non possiamo negargli lo stipendio, finché non c'è una facoltà che lo chiama. D'altra parte qui si tratta del trapasso di una università da una determinata condizione giuridica ad un'altra, e in questo trapasso bisogna anche rispettare le situazioni di fatto. C'è un principio fondamentale nelle università, per cui non si può attribuire un assistente a un titolare che non lo desidera. Se violassimo questo principio, faremmo piuttosto un danno all'assistente che un favore. Confidiamo quindi che trovino tutti sistemazione.

PINO. Ciò sarà tanto più facile dato che sono in numero modesto. Rammento però che in base ad una disposizione vigente l'assistente che entro dieci anni non consegue la libera docenza decade dall'assistentato. Ora, se costoro restano in disponibilità loro malgrado, non possono produrre, e, non producendo, non sono nelle condizioni migliori per poter partecipare alla docenza.

In quanto alla giusta osservazione del collega Pitzalis, c'è da osservare che il professore in genere è legato al proprio assistente e, sistemandosi, porta con sè l'assistente.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, poiché non è stato presentato nessun emendamento formale, pongo in votazione l'articolo 15.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958 1959, previsto in lire 102.700.000, si farà fronte: quanto a lire 25.000.000 a carico del capitolo corrispondente a quello n. 285 dello stato di previsione del Ministero della publica istruzione per l'esercizio 1957-58; quanto a lire 77.700.000 a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, della parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga, per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assi-

curare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti ».

La IV Commissione non ha espresso il proprio parere, ma sono trascorsi i termini, quindi possiamo ugualmente procedere. Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il relatore onorevole Ermini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. La legge di cui si propone la proroga è in vigore da molti anni. Ora sono esauriti i fondi ed è scaduta anche la legge. Occorre quindi prorogarla. Essa interessa tanto il Ministero della pubblica istruzione, quanto il Ministero dell'interno per la parte archivistica. Si tratta di difendere il patrimonio archivistico, bibliografico e artistico dall'invasione delle termiti. I colleghi sanno come questi animaletti siano straordinariamente voraci e come appetiscano proprio le cose più preziose dell'istruzione, cioè i libri e le opere d'arte. Tra i lavori necessari per salvare questo patrimonio c'è la sostituzione di tutte le scaffalature in legno, molto soggette alle termiti, con altre in ferro.

È una legge provvidenziale e bisognerà prorogarla chissà per quanti anni, per condurre senza sosta questa battaglia. Dò atto al Ministero dell'urgenza con cui vuole che sia continuata questa lotta e degli ulteriori stanziamenti, previsti in 600 milioni da ripartire in un triennio a cominciare dall'esercizio finanziario 1957-1958. Credo che il finanziamento sia stato già assicurato in sede di previsione di bilancio del Ministero del tesoro; quindi non ci sono difficoltà.

Raccomando quindi alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Abbiamo già espresso durante la discussione del bilancio le nostre più vive preoccupazioni per la cessazione dei finanziamenti già destinati a questo scopo. Questo disegno di legge, quindi, non può non essere accolto con grande gioia da parte nostra e col desiderio che venga al più presto tradotto in legge.

MARANGONE VITTORIO. Pochi giorni or sono la televisione ha messo in onda un documentario sui disastri prodotti dalle termiti nelle nostre biblioteche. Questa trasmissione ha profondamente impressionato la pubblica opinione la quale ha potuto vedere come volumi, dei quali non occorre sottolineare il valore incommensurabile, siano stati già distrutti completamente. Per evitare danni ancora maggiori, è necessario approvare immediatamente questo disegno di legge.

PITZALIS. Questo stanziamento dovrebbe essere nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, con carattere possibilmente fisso, con un capitolo apposito e con una cifra adeguata, perché con le somme che si stanno stanziando volta per volta non si può far fronte a una azione organica contro i danni gravissimi che sempre più si manifestano nelle nostre biblioteche. Si tratta a volte di dover sostituire completamente tutto l'arredamento ligneo con arredamento metallico, poiché quello di legno è da queste formiche attaccato con una straordinaria voracità. Se riuscissimo a sostituire le scaffalature in legno con quelle metalliche, che costano milioni e milioni, elimineremmo un veicolo attraverso il quale queste termiti vanno a invadere tutte le nostre biblioteche, passando anche ai musei. In Sardegna stiamo rilevando che tutto il patrimonio artistico delle chiese del 500 e del 600, tra cui statue meravigliose, è attaccato dalle termiti e va in rovina. Abbiamo trovato una statua che non era più in condizioni di essere neppure riattata, perché queste formiche, che non si vedono all'esterno, penetrano nell'interno e distruggono tutto. In alcuni luoghi sembra che stiano intaccando anche le piante vive. Quindi bisogna rivolgere particolare attenzione a questo grave pericolo, che minaccia il patrimonio nazionale, sia bibliografico sia artistico.

TRABUCCHI. Desidero rilevare come sia auspicabile che tutte queste opere di difesa siano condotte con criteri scientifici, nominando una commissione di tecnici. A parte quello che diceva l'onorevole Ermini, la vera lotta contro le termini consiste nello studiare i sistemi più opportuni per combattere questo tipo di infestazione. Oggi in pochi campi siamo così bene armati come nella lotta contro gli insetti; quindi si tratterebbe di preparare un gruppo di disinfestatori che potrebbero con mezzi chimici portarsi da una sede all'altra secondo un piano organico Buona cosa è che vengano i 200 milioni per sostituire le scaffalature in legno con quelle metalliche, ma altrettanto bene sarebbe che si facesse la lotta contro le termiti con razionalità scientifica.

LOZZA. Però, mentre la commissione studierà, le termiti avranno mangiato tutto !

GAUDIOSO. Negli archivi di Stato siamo già in uno stadio di avanzato progresso per quanto riguarda la lotta contro le termiti con la disinfestazione. L'archivio di Stato di Udine è stato costruito recentemente cominciando dalle scaffalature in ferro. Dopo di queste sono

stati fatti i muri perimetrali, cosicché sono le scaffalature in ferro che condizionano la struttura architettonica dell'esterno dell'archivio. Inoltre in punti diversi dello archivio sono stati messi degli impianti di disinfestazione fissi, di guisa che in ogni circostanza si possa provvedere dall'interno senza bisogno dell'aiuto esterno. Se si potesse usare lo stesso sistema per le biblioteche, staremmo tranquilli.

PITZALIS. Invece nell'Archivio di Stato della Sardegna ci sono le termiti che mangiano tutto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può che essere favorevole ad disegno di legge ed è grato a tutti quelli che sono intervenuti per il consenso che hanno dato e per l'apprezzamento che hanno espresso in merito al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È prorogata per un triennio, dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1960, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di 600 milioni, da ripartire in tre esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni per ciascuno, ad incominciare dal 1957-58, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di lire 200 milioni afferente all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno numerosi provvedimenti, alcuni dei quali non hanno ancora avuto il parere della IV Commissione, che è stato richiesto, altri è bene che abbiano la precedenza. Ritengo quindi opportuno fare una selezione tra quelli da esaminare in questa seduta, passando ad esaminare subito il disegno di legge n. 3548.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione a pubblici concorsi. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione a pubblici concorsi ».

Il relatore onorevole Ermini ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è di una grande semplicità. Esso propone di dare alla laurea in scienze coloniali lo stesso valore della laurea in economia e commercio agli effetti della partecipazione a pubblici concorsi. I due tipi di lauree richiedono una analoga cultura, e poiché ci sono molti laureati che non trovano sistemazione, ritengo che il disegno di legge sia equo ed opportuno. Esso è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. Ne propongo l'approvazione anche a questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può non essere favorevole al disegno di legge di cui esso stesso ha preso l'iniziativa.

PRESIDENTE. Il disegno di legge consta del seguente articolo unico:

« La laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli è titolo di ammissione ai concorsi per le carriere direttive delle pubbliche Amministrazioni per le quali sia prevista, fra i titoli di studio richiesti, la laurea in economia e commercio. Restano ferme le disposizioni dei singoli ordinamenti che già prevedono la laurea in scienze coloniali quale titolo valido per la ammissione alla carriera direttiva ».

Poiché nessuno chiede la parola, e non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. La IV Commissione della Camera non ha ancora espresso il proprio parere, però sono decorsi i termini e, non essendo stata avanzata richiesta di proroga, possiamo procedere alla discussione e alla eventuale approvazione.

Poiché è assente il relatore onorevole Diecidue, prego l'onorevole Ermini di volerlo sostituire.

ERMINI, *Relatore*. Non ho difficoltà a riferire su questo disegno di legge. Esso mira a colmare una lacuna esistente in una città importante come Bari, la quale non ha ancora una biblioteca pubblica governativa. Il disegno di legge ne propone appunto l'istituzione attraverso la statizzazione della biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi ». I fondi sono stati reperiti e il Senato ha approvato il provvedimento. Mi pare che non possano esservi dubbi al riguardo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. In merito a questo provvedimento dobbiamo avanzare delle riserve per il fatto che la sistemazione del personale già in servizio presso la biblioteca consorziale di Bari « Sagarriga Visconti Volpi » non ci appare adeguata. A questo proposito l'onorevole Del Vecchio Guelfi Ada mi ha segnalato un lungo elenco di richieste da parte del personale, richieste che alla nostra collega, come anche al personale, non sembrano essere state tenute nel giusto conto.

Quindi, pur essendo d'accordo sulla sostanza del disegno di legge, dovremo vedere, leggendo gli articoli, se il personale che era già in servizio, è sufficientemente tutelato e se mantiene i diritti che aveva precedentemente o se parte di esso, particolarmente quello assistente e inserviente, abbandonando il posto non abbia le consuete garanzie generali di quiescenza e di licenziamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ERMINI, *Relatore*. Per il personale delle biblioteche si attende una legge organica sul tipo di quella per i professori, che risolva tanti problemi che lo riguardano. Questa sistemazione in sede di legge organica verrà fatta probabilmente nella prossima legislatura. Tutta la questione delle biblioteche deve essere trattata a fondo e riveduta.

Nonostante questo stato di cose, credo che si debba fare del tutto per non rinviare questa legge che stiamo esaminando, perché se dovesse tornare al Senato non vi sarebbe forse il tempo necessario per vararla definitivamente durante questa legislatura.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Però, come rileverò durante l'esame degli articoli, l'articolo 2 e l'articolo 9 debbono essere formalmente modificati, perché si riferiscono a numeri di capitoli di bilancio corrispondenti a precedenti esercizi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituita in Bari una Biblioteca governativa con materiale bibliografico di proprietà dello Stato e della Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi ».

(*È approvato*).

ART. 2.

È approvata la convenzione in data 22 dicembre 1951 annessa alla presente legge, con la quale la Provincia e il Comune di Bari, componenti il Consorzio da cui dipende la Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi », cedono gratuitamente in uso perpetuo allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, l'intero patrimonio bibliografico e tutto il materiale d'arredamento della Biblioteca stessa; e si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di lire sei milioni e tre milioni, rispettivamente, per le spese di funzionamento della Biblioteca, la quale continuerà ad avere sede nei locali in cui attualmente è sistemata, locali che la Provincia di Bari si impegna a concedere allo Stato in uso perpetuo e gratuito.

I contributi che saranno per tal modo erogati ogni anno rispettivamente dal comune e dalla provincia di Bari, previo quanto di-

sposto dall'articolo 8 andranno ad incremento del capitolo 119 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come avevo annunciato, il comma secondo deve essere così modificato:

« I contributi che saranno per tal modo erogati ogni anno rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Bari, previo quanto disposto dall'articolo 8, saranno fatti affluire al capitolo 122 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2, proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 e della tabella annessa.

« Il personale di ruolo in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli del personale statale delle biblioteche pubbliche governative in relazione alla qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1951, secondo quanto è stabilito dalla annessa tabella.

L'inquadramento, da effettuarsi anche in soprannumero in caso di mancanza di posti vacanti e disponibili, è subordinato al possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'assunzione nei detti ruoli, ad eccezione dell'età, nonché all'esito favorevole di un colloquio, da sostenere davanti ad una apposita Commissione, sui servizi bibliografici e sui compiti propri degli appartenenti al ruolo nel quale l'inquadramento medesimo deve essere effettuato.

La Commissione di cui trattasi è composta del Commissario straordinario della Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » in qualità di presidente, di un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o di ispettore capo del Ministero della pubblica istruzione e di un bibliotecario appartenente al ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative avente qualifica non inferiore a quella di bibliotecario di prima classe.

Spetta alla Commissione indicata nei commi precedenti stabilire per il Direttore, gli assistenti e gli alunni d'ordine, e sempre che il colloquio abbia esito positivo, la qualifica da conferire al personale medesimo nel ruolo ed entro i limiti indicati nella sopracitata tabella.

I soprannumeri che dovessero determinarsi nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative in seguito all'inquadramento del personale di ruolo della Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » previsto dal presente articolo saranno riassorbiti con le prime successive vacanze ».

TABELLA PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

Qualifica rivestita al 1° gennaio 1951	Coefficienti	Qualifica di inquadramento
Direttore	402	Qualifica non superiore a quella di Direttore di biblioteca di III classe.
Assistenti	271	Qualifica non superiore a quella di Aiuto bibliotecario.
Alunno d'ordine (*a*)	180	Qualifica non superiore a quella di Aiutante aggiunto.
Alunno d'ordine (*b*)	159	Qualifica non superiore a quella di Custode capo.
Fattorini	151	Qualifica non superiore a quella di Custode.

(*a*) Fornito di titolo di studio.
(*b*) Non fornito di titolo di studio.

PITZALIS. A proposito del riassorbimento con le successive vacanze, come stabilisce l'ultimo comma, rilevo che quando si verificherà un posto vacante nel coefficiente corrispondente a direttore di terza classe delle biblioteche, questo non sarà conferito per promozione e ciò causerà un danno a coloro che già sono in carriera e che hanno vinto un regolare concorso.

Io non mi oppongo, perché è giusto che sia rispettato il personale che era in servizio nella biblioteca, però, come si è fatto poco fa per i professori della università di Camerino, credo che sarebbe stato preferibile aumentare il ruolo organico delle biblioteche di tanti posti, quanti sono quelli che vengono conferiti con questo provvedimento.

Il ruolo delle biblioteche già oggi non è sufficiente a coprire le esigenze delle biblioteche statali, tanto che in Sardegna abbiamo un solo funzionario di gruppo A di ruolo nella biblioteca universitaria di Cagliari e ugualmente in quella di Sassari.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non possiamo risolvere adesso il problema degli organici delle biblioteche, che esiste indipendentemente da questo provvedimento.

PITZALIS. Io ho amministrato questo personale per vari anni e so quali difficoltà incontrano le biblioteche pubbliche nel loro funzionamento, a causa dell'insufficienza di personale. La situazione viene resa adesso ancora più grave, tuttavia non presento nessun emendamento, perché tutti desideriamo che questa legge venga varata.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 e la tabella annessa.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo 4.

« Il personale non di ruolo in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di « giornaliero » ai sensi, con le modalità o alle condizioni di cui al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n 100 e alle successive disposizioni.

In dipendenza della predetta assunzione, il contingente del personale non di ruolo già autorizzato nei confronti del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) viene variato nei limiti numerici strettamente indispensabili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5.

« Il personale di ruolo di cui all'articolo 3 può chiedere il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento, agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, facendo domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma è dovuto all'Erario un contributo a carico del personale pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riconosciuto ».

GAUDIOSO. Il personale si è lamentato per questa disposizione, come nel 1932 si lamentò il personale degli archivi provinciali del Mezzogiorno d'Italia che venne inquadrato. Come fece il Governo di allora, tenendo conto degli stipendi corrisposti al personale delle amministrazioni provinciali, così questo Governo tiene conto degli stipendi attualmente goduti dal personale di ruolo della biblioteca, ma al personale direttivo fa iniziare la carriera con la qualifica di direttore di terza classe, e analogamente dispone per il resto del personale. Però ha dovuto riconoscere a questo personale, danneggiato nell'attuale inquadramento, il diritto di riscatto ai fini della pensione degli anni di servizio anteriori all'inquadramento stesso. Ciò dimostra come il Governo abbia leso nell'inquadramento gli interessi economici di questo personale.

Secondo noi, il personale deve essere equiparato senz'altro al personale di ruolo delle biblioteche, inquadrandolo in base al numero degli anni di servizio prestato.

Ritengo che la piccola soddisfazione che si dà a questo personale, il quale si vede danneggiato dall'inquadramento attuale nei riguardi dello stipendio, non potrà essere bene accolta. Infatti il direttore della biblioteca di Bari, che ha 30 anni di servizio, viene inquadrato come se ne avesse dieci e non potrà essere soddisfatto solo perché avrà diritto alla pensione completa.

ERMINI, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 3 assicura al personale l'inquadramento nei ruoli del personale statale delle biblioteche in relazione alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1951; una commissione avrà il compito di accertare il rapporto tra la situazione di fatto in cui il personale si trova oggi e la posizione di diritto in cui verrà a trovarsi

domani. Quindi vi sono tutte le garanzie, perché sia riconosciuto agli effetti della carriera il servizio, e agli effetti della pensione il riscatto.

GAUDIOSO. Ma si verifica una retrocessione del funzionario rispetto al grado che gli spetterebbe, se venisse inquadrato al corrispondente posto del funzionario statale con trenta anni di servizio.

PITZALIS. La tabella annessa a questa legge prevede la possibilità del trasferimento dal ruolo attuale al ruolo delle biblioteche governative, in base al coefficiente attualmente posseduto. Quindi questo trattamento è giusto ed equo. Se si facesse un trattamento migliore in base agli anni di servizio non prestati con le garanzie dovute, si verificherebbe un danno maggiore per quelli che sono in ruolo in base a concorsi speciali, difficilissimi come quelli universitari, e che hanno dato tutte le garanzie.

LOZZA. Questo personale, che oggi ha un trattamento migliore di quello fatto dallo Stato, passando nei ruoli statali conserverà *ad personam* il trattamento migliore, finché sarà raggiunto dal coefficiente attuale di carriera?

PRESIDENTE. Questo trattamento è fatto salvo dall'articolo 8.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole Lozza non ha motivo di preoccuparsi, appunto perché c'è la disposizione dell'articolo 8. D'altronde non bisogna dimenticare che questo personale ha già un vantaggio per il fatto che, diventando statale la biblioteca vi sarà una maggiore larghezza di mezzi e quindi una maggiore sicurezza nell'esplicazione delle funzioni.

LOZZA. Siamo sicuri che il personale continuerà a ricevere direttamente dall'ente consorziato, dal comune o dalla provincia di Bari – comè previsto nell'articolo 8 – la differenza tra il trattamento anteriore e quello previsto dalla tabella?

ERMINI, *Relatore*. Il personale è garantito, perché gli enti tratterranno questa differenza dai contributi che devono versare allo Stato in base all'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli enti debbono pagare o lo Stato o gli impiegati. Quindi il personale non corre nessun rischio.

LOZZA. Allora non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi, che, ove non siano presentanti emendamenti porrò direttamente in votazione.

ART. 6.

Per il personale che si avvale della facoltà prevista dall'articolo precedente si procede al riscatto delle polizze di assicurazione, recuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze stesse corrispondente ai premi assicurativi pagati dalla Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi » per gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. La rimanente parte del valore economico delle polizze suddette viene restituita all'interessato.

(*È approvato*).

ART. 7.

A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'articolo 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il personale inquadrato nei ruoli dello Stato a norma dell'articolo 3 percepirà direttamente dagli Enti consorziati, Comune e Provincia di Bari, la differenza tra il trattamento economico anteriore all'entrata in vigore della presente legge e quello ad esso spettante ai sensi della Tabella annessa.

I suddetti Enti consorziati detrarranno proporzionalmente l'importo corrispondente a tale onere dai contributi dovuti allo Stato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

Alla spesa di complessive lire nove milioni derivante dalla presente legge e che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione verrà fatto fronte con i versamenti annui allo Stato, per corrispondente importo complessivo, delle quote di cui al precedente articolo 2.

Il maggior onere che deriverà transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali contributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso è calcolato in lire 750.00, sarà imputato al capitolo n. 180 del bilancio del Ministero della pubblica istru-

zione per l'esercizio finanziario 1956-57 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'altro emendamento a cui avevo accennato al principio, è il seguente: *Al secondo comma di questo articolo in luogo di* « capitolo 180 » *va sostituito* « capitolo 177 » *e in luogo di* « esercizio finanziario 1956-57 » *va sostituito* « esercizio finanziario 1957-58 ». Le precedenti dizioni rispondono all'epoca in cui fu approvato il disegno di legge al Senato.

PRESIDENTE. Metto in votazione i due emendamenti proposti dall'onorevole Sottosegretario.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, modificato come sopra.

(*È approvato*).

La convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia ed il comune di Bari, in allegato alla presente proposta, non costituisce oggetto di votazione e, pertanto, non ne do lettura. Essa sarà pubblicata sul resoconto dell'odierna seduta al termine degli articoli.

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA PROVINCIA ED IL COMUNE DI BARI — COMPONENTI IL CONSORZIO CHE GESTISCE LA BIBLIOTECA « SAGARRIGA VISCONTI-VOLPI » — PER IL PASSAGGIO ALLO STATO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO APPARTENENTE ALLA BIBLIOTECA STESSA E PER L'ISTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA PUBBLICA GOVERNATIVA IN BARI.

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno ventidue del mese di dicembre in Bari in una sala del palazzo della Provincia, sito sul Lungomare Nazario Sauro, avanti a me dott. Mario Giordano, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere e a stendere i contratti nell'interesse del Ministero della pubblica istruzione, come da decreto ministeriale in data 16 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1944, registro 2 foglio 42, e alla presenza dei signori avvocato Gianfranco Brunetti fu Vitantonio nato a Mola e residente a Bari e comm. avv. Romualdo Sabatelli fu Giuseppe, nato a Bari ed ivi residente, testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti, sono comparsi:

1°) il comm. dott. Nino Grillo fu Mariano nato a Castellammare del Golfo il 22 aprile 1891, Ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione in qualità di rappresentante del Ministero medesimo, come da delega in data 4 dicembre 1951, n. 16056, che si unisce in atti (allegato *B*);

2°) il sig. generale gr. uff. Giovanni Magli fu Diomede nato a Barcellona (Messina) il 27 giugno 1884, residente in Bari in via Nicolai, 21, il quale interviene nella sua qualità di presidente della Deputazione provinciale di Bari, a quanto appresso autorizzato con deliberazione della Deputazione provinciale n. 648 del 4 maggio 1951 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 luglio 1951 sotto il numero 23367;

3°) il sig. avv. Vitantonio Di Cagno fu Nicola nato a Bari il 30 marzo 1897, residente in Bari in via Calefati, 6, il quale interviene nella sua qualità di sindaco del comune di Bari, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 148 del 9 luglio 1951, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 luglio 1951 sotto il n. 23367;

PREMESSO

che non può non essere riconosciuta la necessità di istituire una Biblioteca statale in Bari, città ricca di tradizioni culturali e sede di una fiorente Università, specie ove si consideri che in tutta l'Italia meridionale non esiste alcuna biblioteca pubblica governativa, ad eccezione della « Nazionale » e della « Universitaria » di Napoli;

che la biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti-Volpi » potrebbe rispondere egregiamente alle esigenze culturali della popolazione barese, e degli studiosi in genere, ove venisse convenientemente potenziata;

che la provincia e il comune di Bari, componenti il Consorzio da cui la suddetta biblioteca dipende, non possono — per ragioni di bilancio — sostenere oneri maggiori degli attuali per il funzionamento dell'Istituto bibliografico predetto, il quale difetta anche di personale tecnico;

quanto innanzi premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1.

Il comune e la provincia di Bari, rispettivamente rappresentati dal sindaco avv. Vitantonio Di Cagno e dal presidente della Deputazione provinciale gen. Giovanni Magli, cedono gratuitamente in uso perpetuo allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, l'intero patrimonio bibliografico e tutto il materiale di arredamento della biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti-Volpi » sulla base dei cataloghi e degli inventari già esistenti.

ART. 2.

Il comune e la provincia di Bari si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di lire 3.000.000 (tre milioni) e lire 6.000.000 (sei milioni), rispettivamente, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento della Biblioteca.

ART. 3.

La provincia e il comune si impegnano altresì a cedere allo Stato e per esso al Ministero della pubblica istruzione in uso perpetuo e gratuito i locali ove ha sede attualmente la biblioteca con la aggiunta — per ragioni funzionale e di disimpegno dei servizi — del locale adiacente alla sala deposito periodici, ora in uso delle segreterie universitarie, e del corridoio-porticato di accesso per la lunghezza di quattro arcate da murare, rimanendo a carico del Ministero ogni relativa spesa di adattamento.

ART. 4.

Il comune e la provincia continueranno a provvedere, tramite il Consorzio, al pagamento degli assegni al personale fino al momento in cui non sarà effettuata la statizzazione della biblioteca.

ART. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dall'Ispettore generale comm. dott. Nino Grillo, mentre dichiara di accettare — come di fatto accetta — la cessione in uso perpetuo del patrimonio bibliografico e del materiale di arredamento della biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti-Volpi » di cui al precedente articolo 1, si obbliga a non trasferire fuori della città di Bari le raccolte oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per casi temporanei di forza maggiore e di interesse artistico, come ad esempio, per mostre di carattere nazionale, restauri di impossibile attuazione a Bari, pena la decadenza della presente convenzione.

ART. 6.

Il Ministero della pubblica istruzione assume inoltre i seguenti obblighi:

a) sopportare tutte le spese relative al personale e al funzionamento dell'Istituto, il quale assumerà la denominazione di *Biblioteca nazionale « Sagarriga Visconti-Volpi »* di Bari;

b) incrementare il patrimonio bibliografico della biblioteca affinché essa, come altre biblioteche nazionali, rappresenti la cultura italiana e quanto è possibile la straniera;

c) inquadrare nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative il personale di ruolo attualmente in servizio nella biblioteca « Sagarriga Visconti-Volpi » (vedi elenco allegato *A*) in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento da adottarsi dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, previa intesa degli Enti consorziali;

d) mantenere in servizio, con trattamento economico e giuridico del personale avventizio, il personale non di ruolo attualmente in servizio con l'attribuzione della categoria che ad esso compete.

ART. 7.

La presente convenzione entrerà in vigore a tutti gli effetti il primo del mese successivo alla data di approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione; il relativo atto è steso in carta libera e verrà registrato gratuitamente perché rogato nell'interesse dello Stato.

Richiesto nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e fatto stendere da persona di mia fiducia il presente atto, e, alla continua presenza dei costituiti testimoni, ne ho data chiaramente lettura ai signori comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo firmano nei modi di legge insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante per ultimo.

Il presente atto consta di due fogli di carta uso-bollo scritti su sei facciate e undici righe della settima facciata sino alle sottoscrizioni.

f.to NINO GRILLO
GIOVANNI MAGLI
VITO ANTONIO DI CAGNO
GIANFRANCO BRUNETTI, *teste*
ROMUALDO SABATELLI, *teste*
MARIO GIORDANO, *ufficiale rogante*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GOTELLI ANGELA

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri: Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3550); dei deputati Ferreri Pietro: Modificazioni dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1957, n. 799, relativo all'esame-colloquio di passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario. (3523) e dei deputati Lozza ed altri: Nuove norme per il collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. (3449).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri « Passaggio dei professori dai ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 febbraio 1948, d'iniziativa del deputato Ferreri Pietro: « Modificazione dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1957, n. 799, relativo all'esame colloquio di passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario » e d'iniziativa dei deputati Lozza ed altri. « Nuove norme per il collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ».

Trattandosi di proposte che vertono sulla stessa materia le esamineremo congiuntamente.

Il relatore onorevole Romanato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANATO, *Relatore*. Fui già a suo tempo relatore del disegno di legge governativo sulla conversione dei ruoli transitori in ruoli ordinari. Ricordo che allora presentammo una serie di emendamenti, dei quali soltanto alcuni furono accettati, mentre altri, nel lungo *iter* che ebbe la legge, furono in parte ritoccati e in parte respinti.

Desiderevamo allora che il problema dei ruoli transitori fosse una volta per sempre risolto nell'interesse della scuola di Stato. Purtroppo non giungemmo a questo risultato, perché trovammo notevoli opposizioni nei colleghi del Senato, che apportarono modifiche ai nostri emendamenti che erano risolutivi. Venne così fuori una legge non felice, incompleta, la quale non risolse, come noi volevamo, il problema dei ruoli speciali transitori, che in notevole parte è il problema della sistemazione del personale docente della scuola italiana.

Quando la nostra Commissione votò quel disegno di legge così incompleto, nella mia veste di relatore feci notare che tra qualche mese, probabilmente, saremmo dovuti tornare per forza di cose sull'argomento, per riparare a certi errori, certi difetti e certe carenze che quel disegno di legge faceva prevedere. Le tre proposte di legge che sono oggi all'ordine del giorno, riflettono appunto questo stato di incertezza in cui la legge ha lasciato il problema, e pongono alla nostra attenzione la necessità di risolverlo in modo radicale.

Vorrei innanzi tutto che fosse allontanata l'ombra della prevenzione – come dice la relazione dell'onorevole Ferreri alla sua proposta di legge – che grava sulle parole « ruoli speciali transitori ». Quella dei ruoli speciali transitori fu una felice trovata d'iniziativa del

Governo nel 1948. Non si poteva in quel momento allargare il ruolo ordinario e si trovò questa soluzione del ruolo speciale transitorio che permise un allargamento dell'organico e l'immissione nella scuola di Stato di circa 14.000 insegnanti delle scuole medie. Fu una notevole conquista, perché vennero aumentate le cattedre, allargato l'organico e sistemato questo notevole numero di insegnanti.

Provvedimenti analoghi, chiamati dei « ruoli transitori », furono presi anche da tutte le altre amministrazioni dello Stato e fu un bene. Nelle altre amministrazioni il problema è già stato risolto, perché in gran parte gli appartenenti ai ruoli speciali transitori sono passati ormai nei ruoli ordinari.

Il problema rimane invece in parte aperto per la scuola media italiana. Non si è avuto il coraggio, in occasione della precedente legge, di risolvere il problema alle radici e di trasformare tutti gli insegnanti dei ruoli speciali transitori in ordinari. Ricordo alcuni articoli di stampa, come quelli del famoso Luigi Volpicelli, che scatenarono una polemica sui ruoli speciali transitori, come se nella scuola di Stato fossero entrati, attraverso questi ruoli, insegnanti di scarsa levatura. Per cui si creò l'impressione completamente sbagliata che si fosse compito qualcosa di illecito o di disonesto, che una specie di merce di contrabbando fosse stata introdotta di soppiatto nella scuola italiana.

Noi difendemmo allora il ruolo speciale transitorio; lo difendiamo oggi, ne esaltiamo la giuridicità, riconfermiamo che in quel momento fu veramente un vantaggio per la scuola italiana. La legge ha solo il difetto di usare il termine di « ruoli speciali transitori » invece di « ruoli ordinari ».

Chi entrò nei ruoli speciali transitori ? Entrarono insegnanti che erano già in scuole inferiori e passarono nel ruolo speciale transitorio per le scuole superiori; entrarono gli idonei, quindi gente che aveva già fatto e superato un concorso; entrarono gli abilitati; entrarono anche dei non abilitati, ma che avevano compiuto precedentemente almeno un triennio di insegnamento lodevole. Ed entrarono attraverso un regolare concorso per titoli, attraverso una regolare graduatoria, che fu scrupolosamente osservata dagli uffici competenti.

A questo si aggiunga che fu stabilito un triennio di prova. Possiamo informare – lo rileva anche l'onorevole Ferreri nella sua relazione – che tutto questo fu fatto con notevole serietà, al punto che alcune centinaia di insegnanti dei ruoli speciali transitori furono estromessi dai ruoli perché dopo il triennio di prova si dimostrarono incapaci. Un provvedimento del genere avviene con estrema rarità per il ruolo ordinario. Vi fu quindi nel ruolo speciale transitorio un'accurata valutazione e assoluta serietà di intenti.

ERMINI. Fu un male necessario, più che un bene giustificabile.

ROMANATO, *Relatore*. Non fu un male, anche perché furono sistemate delle persone che da circa venti anni insegnavano nella scuola. Esse erano parte integrante ed inalienabile della scuola italiana.

Un errore fondamentale fu commesso nella legge precedente, quando si disse, e fu confermato nell'articolo 9, che gli insegnanti non abilitati dei ruoli speciali transitori o con abilitazione inferiore a sette decimi potevano essere ammessi all'esame colloquio e, qualora non superassero questo colloquio, sarebbero restati nel ruolo speciale transitorio. Con un secondo esame si rinnegava quindi la precedente abilitazione. Essi rimasero in ruolo, ma in un « ruolo di bocciati »; e come tali sono oggi considerati dagli scolari e dalle loro famiglie.

Siamo di fronte ora a tre proposte di legge, quella Tirabassi, quella Ferreri e quella Lozza. Esse si occupano di un problema che a suo tempo noi avevamo già cercato di risolvere con un emendamento. quello degli abilitati. Noi proponevamo che tutti gli abilitati dei ruoli speciali transitori fossero messi in ruolo ordinario. Con questo, sarebbe stato sanato tutto. Le attuali proposte di legge – un po' più modesta quella Tirabassi, più radicali quelle degli onorevoli Ferreri e Lozza – risolvono interamente questo problema, perché prevedono l'immissione nel ruolo ordinario degli insegnanti abilitati dei ruoli speciali transitori anche con abilitazione inferiore ai famosi sette decimi.

Prima di esaminare nei singoli articoli le tre proposte di legge, poiché esse investono questo problema di fondo che già altra volta trattammo, sarebbe bene che la Commissione trovasse un punto d'accordo su questo problema. Io, come relatore, esprimo parere favorevole che gli abilitati con qualsiasi punteggio dei ruoli speciali transitori entrino nel ruolo ordinario. Dico « con qualsiasi punteggio », perché non possiamo fare discriminazioni. Si tratta di insegnanti abilitati che per entrare nel ruolo speciale transitorio dovevano avere almeno due anni di insegnamento, che hanno vinto il concorso per ruoli speciali transitori, che hanno superato lodevolmente il periodo di prova, che ormai sono

nei ruoli speciali transitori da circa dieci anni con precedente insegnamento fuori ruolo, cosicché in complesso raggiungono anche venti anni d'insegnamento. Non so quale ulteriore accertamento si vorrebbe ottenere con la prova di esame-colloquio che la legge prevede.

D'altra parte abbiamo dei precedenti legislativi a sostegno della nostra tesi. Teniamo presente che ci furono concorsi nel 1947-48 e anni successivi, attraverso i quali entrarono in ruolo ordinario anche insegnanti senza abilitazione. Ci fu infatti il decreto legislativo 21 aprile 1946, n. 373, per il quale bastava l'abilitazione con qualsiasi punteggio per entrare non in ruolo transitorio, ma in ruolo ordinario; ci fu il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, nel quale fu prevista l'immissione in ruolo ordinario di insegnanti, purché semplicemente abilitati; ci fu il decreto ministeriale 28 luglio 1948, senza limitazione di posti, che prevedeva le stesse facilitazioni. Ricordo ancora che recentemente sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio scorso è stata pubblicata l'ordinanza 24 dicembre 1957, la quale stabilisce che dall'esame colloquio sono esenti coloro che hanno conseguito l'idoneità con sei decimi in esame soltanto orale. Tale idoneità, conseguita soltanto per prova orale, ci pare che valga meno dell'abilitazione contemplata in questa proposta.

Comunque, senza continuare l'elencazione di precedenti provvedimenti legislativi, che chiusero il periodo faticoso della sistemazione della scuola del dopo guerra, noi oggi sosteniamo che agli insegnanti abilitati dei ruoli speciali transitori non sia chiesto un onere di prova notevolmente superiore a quello che fu chiesto agli abilitati, che entrarono in ruolo ordinario attraverso provvedimenti legislativi emanati nello stesso periodo eccezionale in cui furono emanati i provvedimenti per il ruolo speciale transitorio.

Tutti quei provvedimenti che ho citato e altri che potrei documentare, risalgono agli anni 1947-48, come la legge istitutiva dei ruoli speciali transitori. Quindi noi non vogliamo aprire un problema nuovo, ma chiudere quel problema regolando l'immissione in ruolo degli abilitati di ruolo transitorio, in modo definitivo e analogo ai casi previsti in quei provvedimenti. Non mi diffondo maggiormente sull'argomento, salvo a tornarci sopra durante l'esame degli articoli, perché il problema è noto alla Commissione. Stabilendo che tutti gli abilitati con qualsiasi punteggio passano nei ruoli ordinari, faremo opera di equità e di giustizia nei riguardi di questi insegnanti e di utilità per la sistemazione del corpo docente della scuola italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Le tre proposte di legge, Tirabassi, Ferreri e Lozza, vengono abbinate nella discussione, ma non possono essere votate insieme, in quanto una di esse, la Tirabassi, è già in seconda lettura.

ERMINI. Le altre due possono essere considerate come emendamenti alla proposta Tirabassi, già approvata dal Senato.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Anche io sono dell'avviso che sia preferibile tenere come base di discussione la proposta di legge Tirabassi, in modo che, ove la Commissione ritenesse di apportare degli emendamenti, ne risulterebbe più facile l'approvazione al Senato.

LOZZA. Secondo l'esperienza che ho fatto in altre occasioni, si potrebbe considerare la proposta mia e quella del collega Ferrari come emendamenti, o, meglio, si potrebbe fare un testo unificato delle tre proposte.

SCIORILLI BORRELLI. Ritengo che sarebbe bene prendere come base di discussione la proposta Ferreri. La proposta Tirabassi rappresenta un limite minimo, quella Lozza un limite massimo, perché considera gli insegnanti forniti di qualsiasi abilitazione anche parziale all'insegnamento. La proposta Ferreri richiede il titolo di abilitazione specifica, quindi rappresenta un punto di confluenza.

LOZZA. Io mi preoccupo della fine che faranno degli insegnanti in possesso di una abilitazione parziale, che hanno tre anni di insegnamento e hanno superato il periodo di prova. Si afferma che essi, anche avendo superato i sette decimi, non possono passare nel ruolo ordinario e non possono fare il colloquio, perché la loro abilitazione non è specifica. Dovranno allora rimanere nel ruolo transitorio? Si risponde: Prendano l'abilitazione didattica. Ma è possibile? Avendo una abilitazione in italiano e storia, per esempio, dovrebbero prendere una abilitazione generica?

Se entriamo in una casistica, favoriamo la deliberata volontà di coloro che dirigono l'ufficio dei ruoli transitori, i quali, più è sottile la casistica, più si compiacciono. A me pare che la proposta Ferreri semplifichi le cose e che, con una piccola aggiunta, si possa risolvere tutta la situazione.

La proposta Ferreri prevede che passa in ruolo chi ha una abilitazione specifica. Io aggiungerei: coloro che hanno una abilitazione parziale, restano nel ruolo transitorio salva

la possibilità di fare il colloquio per passare nel ruolo ordinario. Così la scuola sarebbe sistemata.

PITZALIS. In aggiunta alle osservazioni dell'onorevole Lozza, rilevo che non solo chi è fornito di abilitazione parziale – per esempio per italiano e storia – ma anche chi è fornito di una abilitazione superiore, per esempio matematica e fisica nei licei, dovrebbe fare l'esame colloquio per l'insegnamento della matematica. Infatti l'ufficio dei ruoli transitori sostiene che chi è abilitato all'insegnamento della matematica e della fisica nei licei non è abilitato all'insegnamento specifico della matematica nelle scuole medie; quindi deve fare l'esame colloquio. Conseguentemente, mentre l'abilitazione in matematica e fisica è titolo idoneo per partecipare alla cattedra di matematica, non sarebbe valido per l'inquadramento nei ruoli transitori. L'anomalia è evidente.

V'è di più. Coloro che sono in possesso di titolo abilitante, per quanto siano considerati abilitati all'insegnamento, siano iscritti nell'albo professionale e partecipino al concorso a cattedre in base alla laurea abilitante, dovrebbero fare l'esame colloquio, perché si richiede l'abilitazione specifica.

Penso che la proposta di legge dell'onorevole Ferreri, la quale tende a modificare queste situazioni anomale, debba essere integrata con un emendamento ancora più ampio, che consenta l'immissione nei ruoli ordinari di coloro che sono forniti del titolo di abilitazione e hanno titolo valido per l'ammissione a concorso a cattedre relative all'insegnamento che essi prestano.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Vorrei far presente all'onorevole Sciorilli Borrelli l'opportunità che la nostra Commissione prenda a base della discussione il testo che ci proviene dal Senato, inserendovi gli emendamenti che vengono proposti. Credo che, tornando al Senato la proposta di legge Tirabassi, anche se emendata, avrà titolo maggiore per essere approvata.

Perciò proporrei due emendamenti a detta proposta, formulando in questo modo la lettera *b*): « Abbiano conseguito l'abilitazione totale o parziale per esame scritto e orale in un concorso-esame di Stato oppure in esame di Stato o in concorso a cattedre. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui ai precedenti commi, che vengono dal ruolo ordinario ».

Questa potrebbe essere la forma migliore per rimandare la proposta al Senato, rispettandone l'intelaiatura.

BADALONI MARIA. Perché vuole togliere le parole: « o siano in possesso del titolo abilitante », fino a « dal 1945 in poi ? ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi sembra inutile questa formula che crea una determinazione, mentre non abbiamo nessuna intenzione di determinare. Noi vogliamo considerare l'abilitazione conseguita con esame scritto e orale. Escludiamo le abilitazioni didattiche e la laurea abilitante, perché più volte, esaminando questa questione, abbiamo affermato che l'ex titolo abilitante in 35 anni poteva essere trasformato in titolo definitivo; non essendo stato trasformato, non può essere usato un criterio di assimilazione, checché ne pensi il Consiglio di Stato. Naturalmente ci riferiamo a cattedre in cui è prescritta la abilitazione. Quelli che si trovano in quella posizione, restano nel ruolo transitorio.

ROMANATO, *Relatore*. Ma la laurea abilitante risale al 1924. Sono passati 34 anni e verremmo così ad escludere proprio costoro che sono arrivati ai limiti estremi.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Questo è stato il concetto affermato dalla Commissione in altre occasioni dopo lunghissima discussione.

PITZALIS. Desidero aggiungere qualche considerazione in favore di quelli che hanno le lauree abilitanti. Noi abbiamo considerato questi titoli efficaci a tutti gli effetti come l'abilitazione. Non possiamo quindi modificare il valore che queste lauree hanno avuto e hanno, tanto più che riguardano ormai dei vecchi insegnanti, che non possiamo trascurare in una legge di sanatoria come questa, nella quale cerchiamo di favorire la sistemazione di tutto il personale che insegna da venti o trenta anni. D'altra parte, se calcoliamo l'ordinariato del titolo ai fini di questo beneficio, non c'è ragione che non consideriamo anche il titolo abilitante.

ERMINI. Senza contare che essi non avevano nessuna ragione per chiedere un'altra abilitazione.

ROMANATO, *Relatore*. La Commissione discusse per ben tre mesi il disegno di legge precedente e la discussione verté sugli stessi argomenti che oggi ci occupano. Siamo quindi sufficientemente maturi per giungere a delle conclusioni. I punti che potremmo innestare nella proposta di legge Tirabassi sono questi: abilitazione con qualsiasi punteggio; inclusione delle abilitazioni parziali; lauree abilitanti. In questo modo avremmo veramente risolto in modo sistematico e organico il problema dei ruoli transitori.

I precedenti legislativi ci dicono che nel 1947-48 vi furono quattro o cinque provvedimenti che diedero accesso al ruolo ordinario attraverso qualsiasi punteggio di abilitazione, anche con la sola prova orale. Adesso non si tratta di prendere un provvedimento nuovo per gli insegnanti di oggi, ma di applicare con equità lo stesso criterio del 1948 per chiudere un periodo che risale a dieci anni. Oggi, naturalmente, di fronte alla intervenuta normalizzazione della scuola, saremmo contrari a qualsiasi facilitazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo ricordare una parte dell'*iter* seguito dalla precedente legge per il passaggio dai ruoli transitori ai ruoli normali. In quella lunga e laboriosa gestazione della legge a un certo punto la Commissione della Camera, col consenso del Governo, stabilì che anche coloro i quali avevano conseguito l'abilitazione con sette decimi fossero dispensati dall'esame colloquio. Allo stesso modo, col consenso del Governo – dato volentieri o no – fu accolto il principio che valesse l'abilitazione parziale. Quello che una volta fu concesso, il Governo non lo ritira.

Adesso il Senato ci manda una proposta di legge in cui, accettando il principio della Camera che io difesi, ma ritenendo che non si debba derogare al principio del concorso, ammette l'abilitazione con sette decimi soltanto per quegli insegnanti per i quali non c'è stato concorso dal 1945 in poi. Su questo punto del testo del Senato non posso non dare parere favorevole. Darei parere favorevole anche a un emendamento che chiarisse il quesito posto dall'onorevole Lozza, nel senso di ritenere valida l'abilitazione parziale, perché l'abilitazione parziale normalmente significa una abilitazione conseguita per due o tre materie nella scuola dell'ordine superiore e può pertanto essere utilizzata anche per un concorso di ordine inferiore, nel quale le materie sono più numerose, ma l'approfondimento non deve essere così accentuato come nell'ordine superiore.

Quando invece si vuole passare da una abilitazione col minimo di sette decimi che è richiesto per essere ammessi alla graduatoria negli esami di concorso, ad un punteggio inferiore – mentre abbiamo moltissimi abilitati anche con punteggi elevati – io non posso che riportarmi alla posizione presa dal Governo quando fu esaminata in questa sede la legge che ora si vorrebbe modificare.

Io non ho nessuna possibilità di cedere su questo punto. Debbo ricordare che se una larghezza fu usata nell'immediato dopoguerra, non è più consentita ora che è trascorso un ben lungo periodo, durante il quale tutti hanno avuto la possibilità di presentarsi preparatissimi ai concorsi. I giovani sono anzi preoccupati delle condizioni di favore che continuano ad essere fatte agli anziani. Il Ministero è da parte sua preoccupato ogni volta che si permettono ammissioni nei ruoli dello Stato in forme non del tutto regolari.

Quelli che non hanno raggiunto il punteggio minimo, resteranno nei ruoli transitori, e non hanno ragione di vergognarsi, perché non sono dei bocciati, ma persone che non hanno vinto un concorso.

Non accettiamo quello che scrivono il *Giornale d'Italia* o altri gazzettieri, ma riteniamo che, se questi insegnanti hanno titolo per fare un passo avanti, lo facciano, altrimenti restino dove sono.

Il mio punto di vista è quindi questo: consenso alla proposta Tirabassi, consenso anche all'emendamento relativo alle abilitazioni parziali, se la Commissione si vuole assumere la responsabilità di non approvare subito definitivamente la proposta, con i rischi del momento che tutti conosciamo. Se si arrivasse invece all'approvazione degli emendamenti maggiormente estensivi che sono stati presentati, dovrei chiedere la remissione in aula. La mia posizione è nettissima. La Commissione, se crede, può anche chiedere di ascoltare il Ministro.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei conoscere il suo giudizio sulle lauree abilitanti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La tradizione vuole che quelle lauree siano considerate alla pari delle altre. Se la Commissione vuole stabilire una prassi difforme, il Governo non si oppone. La conseguenza è che l'obiezione relativa alle abilitazioni regolari, viene di fatto estesa alle lauree abilitanti.

ROMANATO, *Relatore*. Come il Governo non mi convinse durante la discussione del disegno di legge a suo tempo presentato, così non mi convince neppure oggi. Perciò crediamo che le osservazioni che facemmo a suo tempo e gli emendamenti che allora presentammo – e che oggi riproponiamo riguardo alle proposte di legge in esame – siano ugualmente validi.

Richiamiamo ancora il Governo al decreto legislativo 21 aprile 1946, n. 373, e insistiamo nel dire che non intendiamo aprire un problema nuovo, ma chiudere un problema che risale al 1948. Quel decreto prevedeva l'assunzione nei ruoli ordinari, mediante concorso per soli titoli, di candidati con o senza bene-

merenze militari, che fossero abilitati all'insegnamento con la votazione di 60 centesimi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Era un concorso per un numero limitatissimo di posti, quindi la garanzia della selezione stava nel fatto stesso dei posti limitati. Altra cosa è l'immissione nei ruoli di 14.000 persone!

ROMANATO, *Relatore*. Il decreto 16 aprile 1948, n. 830, stabiliva l'assunzione nei ruoli ordinari dei non abilitati i quali facevano una prova di esame soltanto orale o grafica da superare con la votazione minima di 6 decimi. Col decreto ministeriale 18 luglio 1948, senza limitazione di posti, le stesse facilitazioni furono applicate per cattedre di ruolo di scuole secondarie ai perseguitati politici e razziali. Il 14 luglio 1951 fu bandito un concorso per titoli a posti di ruolo ordinario con la semplice abilitazione, qualunque ne fosse stato il punteggio. I precedenti sono quindi veramente imponenti. Per giunta la legge recente sull'educazione fisica stabilisce che all'atto della entrata in vigore della legge stessa l'insegnante di educazione fisica iscritto nei ruoli speciali transitori sarà iscritto d'ufficio nei ruoli ordinari. Non si parla neppure di abilitazione!

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma si tratta dell'insegnamento di educazione fisica!...

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e poiché la discussione non è giunta ancora a un punto conclusivo può rimanere stabilito che il seguito dell'esame delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 3610, 3548, 3549, 2762, nonché della proposta di legge n. 2701.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Trasformazione della libera università di Camerino in università statale » (3610):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 27
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

« Validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione a pubblici concorsi » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3548):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 28
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Proroga per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della legge 23 maggio 1942, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3549):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2762).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 21
Voti contrari 11

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge.

Senatori NEGRONI ed ELIA: « Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2701):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Dal Canton Maria Pia, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Natta, Perdonà, Picciotto, Pino, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Rumor, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria e Trabucchi.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI